

Bruxelles, 29 luglio 2021
(OR. en)

11109/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0242(COD)**

**PECHE 272
CODEC 1133**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 424 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 424 final.

All.: COM(2021) 424 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.7.2021
COM(2021) 424 final

2021/0242 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno
australe**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è attuare nel diritto dell'Unione le misure di controllo, conservazione e gestione pertinenti adottate dalla commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT). La CCSBT è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione del tonno australe (*Thunnus maccoyii* - *Southern bluefin tuna*, SBF) all'interno della zona di distribuzione di tale specie. La CCSBT ha il compito di adottare misure di conservazione e di esecuzione, vincolanti per le parti contraenti, per le attività di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.

La convenzione per la conservazione del tonno australe (di seguito, la "convenzione") non prevede l'adesione di organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione europea. Per promuovere la cooperazione in materia di conservazione e gestione del tonno australe, la CCSBT ha istituito la commissione allargata per la conservazione del tonno australe (di seguito, la "commissione allargata"), alla quale l'UE può partecipare in qualità di membro. Le decisioni adottate dalla commissione allargata diventano decisioni della CCSBT al termine della riunione annuale alla quale sono presentate, a meno che la CCSBT non decida diversamente, cosa che finora non è mai avvenuta.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione, integrati dal paragrafo 6 della risoluzione della CCSBT che istituisce una commissione allargata e un comitato scientifico allargato, i membri della commissione allargata hanno gli stessi obblighi dei membri della CCSBT; essi sono pertanto tenuti a rispettare le decisioni della CCSBT e a contribuirvi finanziariamente. L'UE è membro della commissione allargata dal 2015.

Diversamente da altre ORGP cui partecipa, l'UE non dispone di pescherecci che praticano la pesca del tonno australe e in passato ha comunicato solo catture accessorie accidentali di questa specie e nessuna cattura dal 2012 ad oggi. È tuttavia opportuno rispettare le misure della CCSBT relative alle attività e alle caratteristiche della flotta dell'Unione e al commercio di tonno australe.

La zona di distribuzione del tonno australe, in cui è nota la presenza di questa specie, si sovrappone alle zone di competenza della commissione per il tonno dell'Oceano Indiano¹, della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale² e della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico³. In passato, la flotta dell'UE che pratica la pesca di tonnidi tropicali e specie affini con palangari ha comunicato quantitativi limitati di catture accessorie di tonno australe nelle suddette zone.

La Commissione, a nome dell'Unione, redige direttive di negoziato sulla base di pareri scientifici e di un mandato di cinque anni stabilito mediante decisione del Consiglio.

¹ Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 326 del 5.10.1995, pag. 24).

² Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

³ Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Conformemente al mandato, le direttive sono presentate, discusse e approvate nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio; per tener conto dell'evolversi della situazione in tempo reale, esse sono ulteriormente modificate nel corso di riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si svolgono a margine delle riunioni annuali della CCSBT. Alle riunioni annuali della delegazione dell'Unione presso la CCSBT partecipano la Commissione, il Consiglio e i rappresentanti dei portatori di interessi.

Tutte le misure della CCSBT sono adottate per consenso. La CCSBT non prevede alcuna procedura di opposizione.

Sebbene siano rivolte principalmente alle parti contraenti, le misure della CCSBT impongono obblighi anche agli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci).

La presente proposta si limita alle misure della CCSBT che si applicano all'Unione, tenendo conto della specificità e delle attività della sua flotta (nessuna attività di pesca mirata, catture accessorie esclusivamente accidentali in passato ma nessuna recente segnalazione, nessun trasbordo o sbarco) e del commercio di tonno australe, come modificate in occasione delle riunioni annuali della CCSBT. L'Unione è tenuta a garantire che tali misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore. La presente proposta intende pertanto recepire la versione più recente delle misure della CCSBT e istituire un meccanismo per poterle attuare in futuro. In pratica, la maggior parte degli obblighi prenderà effetto solo se la flotta dell'Unione effettuerà catture accessorie accidentali di tonno australe, il che non accade dal 2012, e conserverà tali catture a bordo, circostanza finora mai segnalata.

L'iter di attuazione delle misure adottate dalle ORGP nel diritto dell'Unione, dal primo progetto di proposta della Commissione fino all'adozione dell'atto finale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, richiede in media 18 mesi. I poteri delegati garantiscono che l'Unione sia in grado di attuare rapidamente misure che andranno a beneficio della flotta dell'UE, renderanno le condizioni più paritarie e contribuiranno ulteriormente alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock.

La presente proposta prevede l'attribuzione di poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 TFUE affinché essa possa provvedere alle modifiche delle misure della CCSBT e garantire che i pescherecci dell'UE siano posti su un piano di parità con quelli delle altre parti contraenti. Esempi di tali misure sono: il registro CCSBT delle navi autorizzate a pescare tonno australe, la risoluzione concernente l'allineamento delle misure della CCSBT relative alle specie ecologicamente collegate con quelle di altre ORGP per la pesca del tonno e le tempistiche per la presentazione delle relazioni.

Le tempistiche per la presentazione delle relazioni stabilite nella presente proposta si basano su quelle previste dalle misure della CCSBT, così che l'UE possa presentare tempestivamente le relazioni al segretariato della CCSBT.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta integra ed è coerente con le altre disposizioni del diritto dell'Unione in questo settore. In alcuni casi, tuttavia, sono previste deroghe agli atti vigenti a causa della natura delle misure più specifiche proposte.

La presente proposta è in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)⁴. Tale parte prevede che

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)

L'Unione svolge le sue attività di pesca esterna conformemente ai suoi obblighi internazionali, basi le sue attività di pesca sulla cooperazione regionale in materia ed incarichi l'Agenzia europea di controllo della pesca di garantire il rispetto delle norme.

La presente proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403⁵ sulla gestione delle flotte esterne, il quale dispone che i pescherecci dell'UE siano soggetti all'elenco delle autorizzazioni di pesca in base alle condizioni e alle norme stabilite dalla ORGP interessata, e il regolamento (CE) n. 1005/2008⁶ del Consiglio sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

La presente proposta non riguarda le possibilità di pesca per l'UE decise dalla CCSBT. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, è prerogativa del Consiglio adottare misure relative a prezzi, prelievi, aiuti e limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE) e, pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta garantirà che il diritto dell'Unione sia conforme agli obblighi internazionali adottati dalla CCSBT e che l'UE rispetti le decisioni adottate da un'ORGP di cui è parte contraente. Essa si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵ n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁵ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

⁶ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Scopo della presente proposta è attuare nel diritto dell'Unione le misure della CCSBT che sono vincolanti per i membri della commissione allargata. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore sono consultati sia nelle fasi che precedono le riunioni annuali della CCSBT, in cui sono adottate le misure, che durante tutti i negoziati che si svolgono in occasione delle riunioni. Di conseguenza, non si è ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione alla presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente. L'atto proposto riguarda l'attuazione di misure direttamente applicabili negli Stati membri.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta riguarda le disposizioni della CCSBT applicabili all'UE, tenendo conto della specificità della sua flotta (nessuna attività di pesca mirata, catture accessorie esclusivamente accidentali e nessuna recente segnalazione, nessun trasbordo o sbarco) e del commercio di tonno australe. In pratica, la maggior parte degli obblighi prenderà effetto solo se la flotta dell'UE effettuerà catture accessorie accidentali di tonno australe, il che non accade dal 2012, e conserverà tali catture a bordo, circostanza finora mai segnalata. Le disposizioni previste stabiliscono l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta e contengono le definizioni pertinenti.

È vietata la pesca mirata del tonno australe e sono consentite solo le catture accessorie. I pescherecci dell'Unione che potrebbero effettuare catture accessorie di tale specie sono inclusi nel registro delle navi della CCSBT.

La proposta attua il sistema di documentazione delle catture (SDC) della CCSBT. Le catture accessorie di tonno australe sono etichettate con appositi moduli di marcatura delle catture, mentre i documenti di importazione, esportazione e riesportazione sono obbligatori per il commercio di tale specie.

I documenti di monitoraggio e i moduli di marcatura delle catture sono convalidati e verificati dagli Stati membri di bandiera. La proposta attua inoltre le disposizioni della CCSBT relative al riesame e alle indagini riguardanti l'SDC e la tenuta dei registri dell'SDC.

Tutti i trasbordi di tonno australe hanno luogo nei porti. È obbligatorio notificare i trasbordi e utilizzare dichiarazioni di trasbordo.

La proposta attua l'obbligo di cooperare nel fornire dati dei pescherecci riguardanti: le indagini sugli incidenti; la cooperazione relativa all'inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco CCSBT delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); i casi di inosservanza segnalati; le violazioni a seguito di ispezioni in porto.

La proposta attua inoltre gli obblighi relativi alla comunicazione mensile delle catture e alle relazioni annuali e di conformità.

I poteri delegati elencati nella proposta comprendono le modifiche alle informazioni fornite per il registro dei pescherecci della CCSBT, le tempistiche e le scadenze riguardanti:

- la comunicazione dei moduli di marcatura delle catture;
- la conservazione dei documenti SDC e la notifica dei trasbordi;
- le dichiarazioni di trasbordo;
- l'invio delle informazioni relative all'elenco delle navi INN e alle relazioni di indagine al comitato di conformità della CCSBT;
- le informazioni relative al punto di contatto per le ispezioni in porto e la notifica di ritardi nei rapporti di ispezione;
- la comunicazione dei periodi delle catture accessorie; e
- le tempistiche per la trasmissione delle relazioni annuali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP") stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive in grado di garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale nel lungo termine.
- (2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio³ l'Unione europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Con la decisione 98/441/CE del Consiglio l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori⁴, che enuncia i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.
- (3) La convenzione per la conservazione del tonno australe (di seguito, la "convenzione"), che ha istituito la commissione per la conservazione del tonno australe ("CCSBT"),

¹ GU

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ Decisione 98/392/CE del Consiglio del 23 marzo 1998 concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁴ Decisione 98/414/CE del Consiglio dell'8 giugno 1998 relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

non prevede l'adesione di organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione. Per promuovere la cooperazione in materia di conservazione e gestione del tonno australe (di seguito, "SBF"), la CCSBT ha istituito la commissione allargata per la conservazione del tonno australe (di seguito, "commissione allargata"), alla quale l'Unione può partecipare in qualità di membro. Le decisioni adottate dalla commissione allargata diventano decisioni della CCSBT al termine della riunione durante la quale sono presentate, a meno che la CCSBT non decida diversamente. I membri della commissione allargata hanno gli stessi obblighi dei membri della CCSBT, anche per quanto riguarda il rispetto delle decisioni della CCSBT e la fornitura di contributi finanziari alla CCSBT.

- (4) A norma della decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio⁵, l'Unione è membro della commissione allargata.
- (5) La CCSBT adotta misure annuali di conservazione e di gestione mediante risoluzioni che sono vincolanti per i membri della commissione allargata, compresa l'Unione.
- (6) Diversamente da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP") cui partecipa, l'Unione non dispone di pescherecci che praticano la pesca del tonno australe e, in passato, ha comunicato solo catture accessorie accidentali di questa specie e nessuna cattura dal 2012 ad oggi. È tuttavia opportuno che l'Unione rispetti le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dalla CCSBT relative alle attività e alle caratteristiche della flotta dell'Unione e al commercio di tonno australe.
- (7) La zona di distribuzione del tonno australe si sovrappone alle zone di competenza della convenzione della commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in cui la flotta dell'Unione che pratica la pesca di tonnidi tropicali e specie affini con palangari ha comunicato in passato quantitativi limitati di catture accessorie di tonno australe.
- (8) Il presente regolamento attua le risoluzioni pertinenti della CCSBT adottate fino al 2020, ad eccezione delle misure che fanno già parte del diritto dell'Unione. Esso riguarda solo le disposizioni della CCSBT applicabili all'Unione, tenendo conto in particolare della specificità della sua flotta (nessuna attività di pesca mirata, catture accessorie esclusivamente accidentali in passato e nessuna cattura dal 2012, nessun trasbordo o sbarco) e del commercio di tonno australe. In pratica, la maggior parte degli obblighi prenderà effetto solo se la flotta dell'Unione effettuerà catture accessorie accidentali di tonno australe, il che non accade dal 2012, e conserverà tali catture a bordo, circostanza finora mai segnalata.
- (9) Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi volti ad istituire un regime di controllo, ispezione ed esecuzione comprendente la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁶ istituisce un regime di controllo,

⁵ Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 366 del 23.12.2015, pag. 27).

⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)

ispezione ed esecuzione dell'Unione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione⁷ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁸ istituisce un regime dell'Unione atto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. I suddetti regolamenti contengono già disposizioni riguardanti una serie di misure stabilite nelle risoluzioni della CCSBT. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

- (10) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le posizioni dell'Unione nell'ambito delle ORGP devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi.
- (11) Al fine di recepire rapidamente le future misure della CCSBT nel diritto dell'Unione è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le informazioni fornite nel registro delle navi della CCSBT, le tempistiche o le scadenze per la trasmissione dei moduli di marcatura delle catture, la conservazione dei documenti SDC (sistema di documentazione delle catture), la trasmissione delle notifiche e delle dichiarazioni di trasbordo, la trasmissione al comitato di conformità della CCSBT delle informazioni sull'elenco delle navi INN e sulle relazioni di indagine, la trasmissione delle informazioni sul punto di contatto per le ispezioni in porto, la trasmissione della notifica di ritardi nella presentazione dei rapporti di ispezione in porto, la trasmissione della relazione sulle catture accessorie e i termini per la presentazione delle relazioni annuali.
- (12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il...
- (13) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹⁰ del 13 aprile 2016. In particolare,

n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁰ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni riguardanti le misure di gestione, conservazione e controllo relative alle catture accessorie di tonno australe (*Thunnus maccoyii*) nell'ambito della convenzione per la conservazione del tonno australe.

Articolo 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nella zona di distribuzione del tonno australe nell'ambito della convenzione per la conservazione del tonno australe e agli Stati membri che importano, esportano o riesportano tonno australe.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "CCSBT": la commissione per la conservazione del tonno australe;
- (b) "SBF": il tonno australe o i prodotti a base di pesce da esso derivati;
- (c) "convenzione": la convenzione per la conservazione del tonno australe;
- (d) "registro delle navi della CCSBT": il registro delle navi autorizzate a pescare SBF o a effettuare catture accessorie di tale specie, istituito dalla CCSBT;
- (e) "peschereccio dell'Unione": qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;
- (f) "trasbordo": lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca tenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
- (g) "targhetta SBF": l'etichetta esterna apposta sul tonno australe intero, contenente informazioni sul singolo esemplare;
- (h) "SDC della CCSBT": il sistema di documentazione delle catture specifico per l'SBF istituito dalla CCSBT, comprendente il modulo di monitoraggio delle catture, il modulo di marcatura delle catture e il modulo di esportazione o riesportazione;
- (i) "modulo di monitoraggio delle catture": il documento SDC che registra le informazioni relative alla cattura, al trasbordo, all'esportazione e all'importazione di SBF;

- (j) "modulo di marcatura delle catture": il documento SDC che registra le informazioni relative ai singoli pesci etichettati mediante apposizione di targhetta;
- (k) "importazione": l'introduzione di SBF nel territorio dell'Unione, anche a fini di trasbordo nei porti ivi situati;
- (l) "modulo di esportazione o riesportazione": il documento SDC contenente informazioni su SBF già figuranti nel modulo di monitoraggio delle catture per un'importazione che, in tutto o in parte, è esportata o riesportata;
- (m) "esportazione": qualsiasi spostamento verso un paese terzo di SBF catturato da pescherecci dell'Unione;
- (n) "riesportazione": qualsiasi spostamento dal territorio dell'Unione di SBF precedentemente importato nel territorio dell'Unione;
- (o) "SBF intero": SBF che non è stato sottoposto a sfilettatura o tranciatura;
- (p) "SBF trasformato": SBF che è stato sottoposto a pulizia, asportazione delle branchie, eviscerazione, congelamento, asportazione delle pinne, degli opercoli (squame branchiali) e della coda e asportazione della testa o di parti della testa;
- (q) "parti di SBF diverse dalla carne": testa, occhi, uova, interiora e coda;
- (r) "segretariato della CCSBT": il segretariato istituito dalla CCSBT;
- (s) "dichiarazione di trasbordo della CCSBT": l'allegato I della risoluzione della CCSBT sull'istituzione di un programma per il trasbordo da parte di grandi pescherecci¹¹;
- (t) "misure di conservazione e di gestione della CCSBT": le risoluzioni e le altre misure vincolanti adottate dalla CCSBT;
- (u) "relazione di sintesi annuale VMS": il documento di cui all'allegato A della risoluzione CCSBT-CC/0910/06 in cui sono fornite le informazioni VMS¹² pertinenti;
- (v) "comitato di conformità della CCSBT": l'organo ausiliario della CCSBT che monitora, esamina e valuta il rispetto delle misure di conservazione e di gestione della CCSBT;
- (w) "elenco provvisorio delle navi INN della CCSBT": l'elenco inizialmente predisposto dal segretariato della CCSBT.

Articolo 4

Divieto generale di pesca dell'SBF

È vietata la pesca mirata dell'SBF da parte dei pescherecci dell'Unione. Qualsiasi SBF conservato a bordo di pescherecci dell'Unione costituisce esclusivamente una cattura accessoria.

¹¹

https://www.ccsbt.org/sites/default/files/userfiles/file/docs_english/operational_resolutions/Resolution_Transhipment.pdf

¹²

<https://www.ccsbt.org/en/system/files/resource/en/4d9169c192044/cc06.pdf>

Articolo 5
Registro delle navi della CCSBT

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti relative a ciascun peschereccio dell'Unione autorizzato dagli Stati membri di bandiera ad effettuare catture accessorie di SBF, ai fini di un loro inserimento nel registro delle navi della CCSBT:
 - (a) numero Lloyds/IMO;
 - (b) nome/i del peschereccio, numero/i di registro;
 - (c) nome/i precedente/i (se del caso);
 - (d) bandiera/e precedente/i (se del caso);
 - (e) informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
 - (f) indicativo/i internazionale/i di chiamata (se del caso);
 - (g) tipo di nave, lunghezza fuori tutto e stazza lorda (TSL);
 - (h) nome/i e indirizzo/i del proprietario/dei proprietari;
 - (i) nome/i e indirizzo/i dell'operatore/degli operatori;
 - (j) attrezzo/i utilizzato/i; e
 - (k) periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo di SBF.
2. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o l'esportazione di SBF da parte di pescherecci dell'Unione non inclusi nel registro delle navi della CCSBT.
3. All'atto della presentazione dell'elenco delle navi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri indicano le navi che sono state aggiunte di recente e quelle che sostituiscono le navi attualmente figuranti nell'elenco.
4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della CCSBT.
5. Se un peschereccio dell'Unione ha partecipato ad attività di pesca INN, uno Stato membro può trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 solo dopo aver ricevuto dal proprietario del peschereccio interessato l'impegno sufficiente a non svolgere più tale attività.

Articolo 6
Marcatura dell'SBF

1. Se l'SBF pescato come cattura accessoria da pescherecci dell'Unione è destinato all'esportazione o alla riesportazione, una targhetta SBF è apposta su ciascun esemplare intero al momento della cattura. In circostanze eccezionali, se una targhetta si stacca accidentalmente e non può essere riattaccata, è apposta una targhetta sostitutiva il più presto possibile e comunque al più tardi al momento del trasbordo o dell'esportazione.
2. Gli SBF interi non trasformati non possono essere importati, esportati o riesportati senza targhetta SBF, tranne quando questa non è più necessaria a causa di un'ulteriore trasformazione.

3. La targhetta SBF è attaccata a ciascun pesce fintantoché la carcassa rimane intera e riporta il mese, la zona, il metodo di cattura, il peso e la lunghezza di ciascun esemplare.
4. Ogni targhetta SBF è dotata di un numero unico preregistrato in un formato facilmente leggibile, che comprende l'identificativo univoco dello Stato di bandiera e l'identificativo della campagna di pesca. Le targhette SBF devono poter essere fissate saldamente all'SBF, devono essere non riutilizzabili, a prova di manomissione, contraffazione o duplicazione. Le targhette SBF devono resistere a temperature di almeno meno sessanta gradi Celsius, all'acqua salata, a movimentazioni violente e devono essere sicure per gli alimenti.
5. Gli Stati membri di bandiera registrano la distribuzione delle targhette SBF alle navi battenti la loro bandiera e provvedono affinché le loro navi e i loro operatori e le autorità competenti dispongano di procedure e formati di comunicazione che consentano la raccolta delle informazioni richieste sulla marcatura.

Articolo 7

Moduli di marcatura delle catture

1. Se le catture accessorie di SBF da parte di pescherecci dell'Unione sono destinate all'esportazione o alla riesportazione, un modulo di marcatura delle catture è compilato il prima possibile dopo aver pescato il singolo esemplare. La misurazione della lunghezza e del peso è effettuata prima che l'SBF sia congelato.
2. Se non possono essere effettuate con precisione a bordo della nave, le misurazioni e la compilazione del relativo modulo di marcatura delle catture possono avvenire al momento del trasbordo e, in ogni caso, prima di qualsiasi ulteriore trasferimento dell'SBF.
3. I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono alle autorità degli Stati membri di bandiera i moduli di marcatura delle catture compilati. Gli Stati membri trasmettono trimestralmente alla Commissione le informazioni contenute nei moduli di marcatura delle catture. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della CCSBT.

Articolo 8

Commercio di SBF

1. Tutte le importazioni, esportazioni e riesportazioni di SBF sono accompagnate dai documenti SDC della CCSBT e dalle targhette, a seconda dei casi, come previsto dal presente regolamento.
2. L'importazione, l'esportazione e la riesportazione di parti di SBF diverse dalla carne sono consentite senza il modulo di esportazione o di riesportazione, a seconda dei casi.

Articolo 9

Importazioni di SBF nell'Unione

1. L'SBF importato nell'Unione è accompagnato dal certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dal modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi.

2. Gli Stati membri non accettano per l'importazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC della CCSBT e dalle targhette richiesti, a seconda dei casi.
3. Non sono accettate per l'importazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato e non provvisto di targhetta.

Articolo 10

Esportazioni o riesportazioni di SBF

1. Fatta salva la convalida dell'esportazione delle catture effettuate da pescherecci dell'Unione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, le esportazioni o riesportazioni di SBF da parte degli Stati membri sono accompagnate dal modulo di esportazione o di riesportazione, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri non convalidano per l'esportazione o la riesportazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC della CCSBT e dalle targhette, a seconda dei casi.
3. Non sono convalidate per l'esportazione o la riesportazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato e non provvisto di targhetta.

Articolo 11

Convalida dei documenti SDC della CCSBT rilasciati dagli Stati membri di bandiera o dagli Stati membri

1. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro, a seconda dei casi, verificano i moduli di monitoraggio delle catture, di marcatura delle catture, di esportazione e di riesportazione. Esse non convalidano i moduli o i documenti SDC della CCSBT che risultino incompleti o che contengano informazioni inesatte.
2. Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1 qualora tali autorità siano diverse dalle autorità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CCSBT.
3. Gli Stati membri effettuano un adeguato livello di audit, comprese ispezioni dei pescherecci, degli sbarchi e, se possibile, dei mercati, nella misura necessaria a convalidare le informazioni contenute nella documentazione SDC e comunicano alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per garantire il rispetto del presente paragrafo.

Articolo 12
Verifica dei documenti SDC della CCSBT ricevuti dagli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano un adeguato livello di verifiche, comprese ispezioni dei pescherecci, degli sbarchi e, se possibile, dei mercati, nella misura necessaria a convalidare le informazioni contenute nei documenti SDC della CCSBT. Essi non convalidano i moduli o i documenti SDC della CCSBT che sono incompleti o che contengono informazioni inesatte.
2. Fatte salve le verifiche di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti identifichino ciascuna partita di SBF importata nell'Unione, o esportata o riesportata dall'Unione, ed esaminino i documenti SDC della CCSBT per ciascuna partita di SBF. Le autorità competenti possono inoltre esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel documento SDC della CCSBT e nei documenti ad esso collegati e, se del caso, effettuano verifiche insieme agli operatori interessati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per garantire il rispetto della presente disposizione.
4. Non appena possibile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le partite di SBF per le quali sussistono dubbi in merito alle informazioni contenute nei documenti SDC della CCSBT o nei documenti ad essi collegati, o risultano documenti SDC della CCSBT incompleti, mancanti o non convalidati. La Commissione comunica senza indugio tali informazioni al segretariato della CCSBT.

Articolo 13
Riesame e indagine sulle relazioni SDC della CCSBT

1. Qualora riceva dal segretariato della CCSBT una relazione sull'attuazione delle disposizioni SDC della CCSBT contenente informazioni che devono essere riesaminate da uno Stato membro, la Commissione trasmette senza indugio tale relazione allo Stato membro interessato, il quale riesamina le informazioni e indaga sulle eventuali irregolarità riscontrate.
2. Ciascuno Stato membro coopera e adotta tutte le misure necessarie per indagare sulle questioni relative all'attuazione dell'SDC della CCSBT e notifica alla Commissione l'esito di tali azioni.
3. Gli Stati membri cooperano per garantire che i documenti SDC della CCSBT non siano falsificati e/o non contengano false informazioni.

Articolo 14
Registri dei documenti SDC della CCSBT

1. Gli Stati membri conservano per un periodo di tre anni o superiore, conformemente alle norme nazionali, tutti i documenti SDC originali della CCSBT, o le copie elettroniche scannerizzate dei documenti originali, da essi ricevuti.
2. Gli Stati membri conservano inoltre per un periodo di tre anni o superiore, conformemente alle norme nazionali, una copia dei documenti SDC della CCSBT da essi rilasciati.

3. Copie dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del modulo di marcatura delle catture, sono trasmesse senza indugio alla Commissione al più tardi entro la fine del trimestre successivo alla data in cui tali documenti sono stati rilasciati o ricevuti, ai fini di una presentazione di questi ultimi al segretariato della CCSBT.

Articolo 15
Porti di trasbordo

1. Tutti i trasbordi di SBF hanno luogo nei porti.
2. Gli Stati membri di bandiera designano i porti di trasbordo dell'SBF per le navi battenti la loro bandiera e comunicano con gli Stati di approdo designati per scambiarsi le informazioni pertinenti necessarie ai fini di un monitoraggio efficace.

Articolo 16
Notifica di trasbordo

1. Prima di effettuare il trasbordo, il comandante del peschereccio dell'Unione comunica le informazioni seguenti alle autorità dello Stato di approdo, con almeno 48 ore di anticipo o secondo quanto specificato dalle autorità dello Stato di approdo, o immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca se il tempo necessario per raggiungere il porto è inferiore alle 48 ore:
 - (a) il nome del peschereccio dell'Unione e il relativo numero nel registro delle navi della CCSBT;
 - (b) il prodotto SBF da trasbordare e la stazza del peschereccio;
 - (c) la data e il luogo del trasbordo;
 - (d) la zona o la sottozona FAO delle catture accessorie di SBF.
2. Al momento del trasbordo, il comandante del peschereccio dell'Unione comunica al proprio Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:
 - (a) i prodotti SBF e le relative quantità;
 - (b) la data e il luogo del trasbordo;
 - (c) il nome, il numero di immatricolazione e la bandiera della nave da trasporto ricevente e il relativo numero nel registro della CCSBT delle navi autorizzate a ricevere trasbordi;
 - (d) il codice FAO alfa-3, la zona o la sottozona delle catture di SBF.

Articolo 17
Dichiarazione di trasbordo della CCSBT

1. Il comandante del peschereccio dell'Unione coinvolto in un trasbordo di SBF compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo della CCSBT, unitamente al suo numero di iscrizione nel registro dei pescherecci della CCSBT.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la dichiarazione di trasbordo della CCSBT è trasmessa allo Stato membro di bandiera entro i 15 giorni successivi al trasbordo.

Articolo 18
Sistema di controllo dei pescherecci (VSM)

1. Qualora riceva da un membro della commissione allargata o da un non-membro cooperante di quest'ultima una richiesta di dati VMS riguardanti un peschereccio dell'Unione in relazione ad un episodio che coinvolga uno specifico peschereccio dell'Unione sospettato di aver operato in violazione delle misure di conservazione e di gestione della CCSBT, la Commissione trasmette senza indugio tale richiesta allo Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro di bandiera della nave indaga sull'episodio e fornisce i dettagli dell'indagine alla Commissione, la quale trasmette senza indugio le informazioni al membro o al non-membro cooperante che ha chiesto i dati VMS.
3. Gli Stati membri di bandiera delle navi che hanno effettuato catture accessorie di SBF in un determinato anno trasmettono alla Commissione, sei settimane prima della riunione del comitato di conformità della CCSBT, la relazione di sintesi annuale VMS per tale anno ai fini di una sua trasmissione al segretariato della CCSBT.

Articolo 19
Inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle navi INN della CCSBT

1. Qualora riceva dal segretariato della CCSBT notifica dell'inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle navi INN della CCSBT, la Commissione ne dà a sua volta notifica allo Stato membro di bandiera per informazione e osservazioni, insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmesse dal segretariato della CCSBT. Almeno sei settimane prima della riunione del comitato di conformità della CCSBT, la Commissione esamina e trasmette al segretariato della CCSBT le informazioni fornite dallo Stato membro di bandiera in merito all'inclusione della nave nell'elenco provvisorio delle navi INN della CCSBT.
2. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera informano senza indugio il proprietario del peschereccio dell'inclusione di quest'ultimo nell'elenco provvisorio delle navi INN della CCSBT, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla CCSBT.

Articolo 20
Presunta inosservanza segnalata dal segretariato della CCSBT

1. Qualora riceva dal segretariato della CCSBT informazioni relative a una presunta inosservanza, da parte di uno Stato membro, della convenzione e/o di misure di conservazione e di gestione della CCSBT, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni allo Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno otto settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità della CCSBT, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alla presunta inosservanza e alle eventuali misure adottate per porvi rimedio.

Articolo 21

Punti di contatto e presunte violazioni delle misure di conservazione e di gestione della CCSBT a seguito di un'ispezione in porto effettuata da un membro della CCSBT

1. Gli Stati membri di approdo designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dai membri della CCSBT.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 21 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della CCSBT almeno 14 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto.
3. Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da un membro della CCSBT un rapporto di ispezione che fornisce la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della CCSBT, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di esecuzione eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della CCSBT entro tre mesi dalla ricezione della notifica da parte dello Stato membro.
4. Se non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro sei mesi dalla ricezione del rapporto di ispezione, lo Stato membro comunica alla Commissione, prima della fine di tale periodo di sei mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette senza indugio al segretariato della CCSBT le informazioni relative allo stato di avanzamento o al ritardo dell'indagine.

Articolo 22

Comunicazione mensile delle catture accessorie

Gli Stati membri di bandiera le cui navi battenti bandiera abbiano effettuato catture accessorie di SBF comunicano alla Commissione, il 15 di ogni mese, le catture accessorie del mese precedente conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da comunicare alla Commissione comprendono anche eventuali rigetti e precisano se le catture accessorie rigettate in mare erano vive e vegete, moribonde o morte, indicando altresì il totale cumulativo delle catture accessorie di SBF per l'anno in questione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CCSBT entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 23

Relazione annuale

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, almeno sei settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità della CCSBT, le informazioni seguenti:
 - (a) i dettagli di eventuali audit effettuati ai sensi dell'articolo 12 per convalidare le informazioni contenute nella documentazione SDC;
 - (b) i quantitativi e la percentuale di SBF trasbordati in porto durante la precedente campagna di pesca e l'elenco delle navi battenti la loro bandiera che hanno effettuato trasbordi in porto durante la precedente campagna di pesca;
 - (c) gli Stati membri di bandiera le cui navi battenti bandiera hanno effettuato catture accessorie di SBF comunicano alla Commissione le catture accessorie annuali effettuate in un dato anno conformemente all'articolo 33 del

regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi eventuali rigetti e informazioni indicanti se le catture accessorie rigettate in mare erano vive e vegete, moribonde o morte, nonché la relazione di sintesi annuale VMS.

Articolo 24 *Riservatezza*

Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza nel trattamento delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi al segretariato della CCSBT e pervenuti dal medesimo.

Articolo 25 *Delega di potere*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modifichino o integrino il presente regolamento conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda le misure adottate dalla CCSBT nei settori seguenti:
 - (a) la pesca mirata dell'SBF da parte dei pescherecci dell'Unione di cui all'articolo 4;
 - (b) le informazioni da fornire per l'inclusione di una nave nel registro delle navi della CCSBT di cui all'articolo 5;
 - (c) le tempistiche o le scadenze per la comunicazione dei moduli di marcatura delle catture di cui all'articolo 7, paragrafo 3, la conservazione dei documenti SDC di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la trasmissione delle notifiche e delle dichiarazioni di trasbordo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, la trasmissione al comitato di conformità della CCSBT delle informazioni sull'elenco delle navi INN di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e sulle relazioni di indagine di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la trasmissione delle informazioni sul punto di contatto per le ispezioni in porto di cui all'articolo 21, paragrafo 2, la trasmissione della relazione sulle catture accessorie di cui all'articolo 22 e il termine per la presentazione delle relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
2. Gli atti delegati che modificano o integrano il presente regolamento conformemente al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento delle modifiche delle misure della CCSBT nel diritto dell'Unione.

Articolo 26 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente